



Automobile Club d'Italia
SPORT

Sent. ~~78~~ 19/19

Proc. 37/18

TRIBUNALE FEDERALE ACI Sport

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Sigg. Avv. Camillo Tatozzi (Presidente), Cons. Roberto Bucchi (componente), Avv. Francesco De Beaumont (componente), Gen. Ugo Marchetti (componente), Avv. Giuseppe Violante (componente) assistiti dal responsabile della Segreteria del Tribunale Federale, dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con provvedimento del 1 febbraio 2019, la Procura federale deferiva a questo Tribunale il licenziato Luigi Miedico (licenza di conducente conduttore nn.98969) per violazione degli articolo 8, punti 1,4 e 5 del Regolamento Sportivo Nazionale.

Chiedeva, pertanto, l'applicazione della sanzione della sospensione "delle licenze per mesi due e l'applicazione dell'ammenda di € 260,00 (duecentosessanta).

La Procura avviava il procedimento a seguito della segnalazione resa in data 27 settembre 2018 dal commissario sportivo Ennio Ceccarelli che, acquisita sua volta la relazione dell'ufficiale di gara, signor Mario Squaglia, rendeva nota l'aggressione commessa ai danni di quest'ultimo dall'incolpato durante la manifestazione denominata 36° rally Casciana Terme, svoltasi il giorno 23.9.2018.

L'incolpato produceva memoria con il patrocinio dell'avvocato Michela Bimbi la quale chiedeva l'archiviazione della procedura in ragione della totale estraneità del proprio assistito ai fatti contestati.

Venivano acquisite le testimonianze dell'ufficiale di gara Ketty Chiellini e dei signori Mario Di Maria e Emanuele Reda.



Automobile Club d'Italia
SPORT

L'Organo inquirente riteneva che le giustificazioni addotte dal legale officiato dal Miedico e le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dall'incolpato fossero inidonee ed escluderne la responsabilità; ne chiedeva pertanto il deferimento al Codesto Tribunale.

All'udienza dibattimentale celebrata il giorno 9 aprile 2019 la Procura si riportava all'atto di deferimento.

Nessuno compariva per l'incolpato.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che la dichiarazione testimoniale resa dal licenziato Ketty Chiellini offra la prova del fatto che il deferito abbia usato espressioni minacciose nei confronti dello Squaglia.

Invero risulta che la suddetta teste ha udito l'incolpato rivolgersi allo Squaglia con minacce esplicite del tipo "io ti stendo" nel momento in cui la stessa Chiellini si trovava a breve distanza tra i due per essersi interposta allo scopo di evitare contrasti di sorta.

La documentazione medica acquisita agli atti descrive, altresì, l'entità delle lesioni subite da parte dell'ufficiale di gara e connesse ad una aggressione fisica,

Tali comportamenti si sostanziano nella inosservanza dei principi generali di lealtà e non violenza e sono di per sé idonei giustificare l'applicazione della sanzioni disciplinari così come richieste dalla Procura Federale anche a prescindere dal rilievo probatorio che può riconoscersi in questa sede alle dichiarazioni di soggetti non licenziati.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Luigi Miedico (Lic conc/cond 98969), responsabile della violazione contestata e gli applica la sanzione della sospensione per mesi due e l'ammenda di € 260,00 (duecentosessanta).

Roma 9/4/2019

COMPONENTE
Avv. Camillo Tatozzi

COMPONENTE
Avv. Giuseppe Violante